

onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio”. Desta particolare interesse l’art. 23, comma 10, di tale decreto, il quale ha previsto nuove modalità di determinazione delle indennità spettanti ai giudici onorari, legate anche alla produttività e al conseguimento degli obiettivi (“Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell’indennità di risultato indicandone la misura”). Si segnala che tale previsione troverà applicazione ai soli giudici onorari che assumeranno servizio dopo il 15 agosto 2017, estendendosi poi a tutti gli altri con decorrenza dal 15 agosto 2021.

In relazione ai settori sopra indicati sono stati emessi tempestivamente – in base alle esigenze di spesa comunicate dagli uffici giudiziari e alle disponibilità finanziarie – gli ordini di accreditamento ai funzionari delegati alle spese di giustizia presso gli uffici giudiziari dei fondi per il pagamento delle spese di giustizia, delle spese per intercettazioni e delle indennità spettanti alla magistratura onoraria (ammontanti complessivamente a circa 900 milioni di euro all’anno).

L’ufficio, inoltre, ha tenuto i rapporti con l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per la risoluzione di ogni questione connessa agli impegni di spesa assunti per far fronte alle citate esigenze. L’ufficio, ancora, ha rappresentato nelle sedi competenti le ragioni per le quali, nell’anno 2016, si è registrata una ingente scopertura di bilancio sul capitolo 1360 “spese di giustizia”.

Nell’anno 2017 è stata inoltre curata l’attività di reperimento dei fondi necessari per il pagamento delle fatture emesse a fine 2016 da Poste Italiane s.p.a. per il servizio di notifica degli atti giudiziari svolto nel periodo da ottobre 2013 a dicembre 2016, ovvero nel periodo successivo alla scadenza della previgente convenzione e precedente la stipulazione della nuova convenzione, in vigore dall’1 gennaio 2017 e approvata dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 19 settembre 2017. Al riguardo, oltre alla richiesta di reiscrizione in bilancio di partite di credito perente e di assegnazione di fondi, l’ufficio ha svolto un capillare monitoraggio delle prestazioni rese dalla predetta società nel citato periodo, richiedendo agli uffici giudiziari i dati in loro possesso e confrontandoli con quelli comunicati da Poste Italiane s.p.a.: i risultati di tale attività costituiranno, infatti, la base sulla quale le parti procederanno, prima della fine

dell'anno, ad una ricognizione congiunta delle prestazioni rese, necessaria quale titolo per procedere al pagamento di quanto dovuto.

C. Esame dei quesiti concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti nel settore civile e nei relativi servizi di cancelleria, nonché nel settore delle spese di giustizia, ed emanazione di circolari

Dal 2 gennaio al 30 settembre 2017 l'Ufficio I ha ricevuto dagli uffici giudiziari 150 **quesiti** e ne ha evasi 125.

L'analisi del quesito e la conseguenziale evasione dello stesso ha comportato in alcuni casi la richiesta di integrazione della documentazione ricevuta dagli uffici giudiziari, con necessità dunque di svolgere ulteriore attività istruttoria.

Tra i molti quesiti in tema di spese di giustizia si segnala la risposta fornita con nota del 24.5.2017 in tema di accreditamento di fondi per far fronte alle spese di demolizione di un manufatto abusivo (da affidare ad una ditta specializzata nel settore), in difetto di richiesta, da parte del Comune nel cui territorio insiste l'immobile da demolire, dell'anticipazione con finanziamento della Cassa depositi e prestiti.

Sono stati, tra l'altro, forniti chiarimenti sull'interpretazione di norme in materia di diritti di copia, contributo unificato, imposta di registro, regime fiscale della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, liquidazione delle indennità dei giudici ausiliari. Inoltre, in relazione alla competenza dell'ufficio in materia di magistratura onoraria, è stata fornita risposta (anche al Consiglio superiore della magistratura) ad alcuni quesiti relativi alle indennità spettanti ai magistrati onorari.

Nel corso dell'anno, oltre ai quesiti provenienti dagli uffici giudiziari, l'Ufficio ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti da parte di avvocati, attinenti ad attività poste in essere dalle cancellerie, di sgravio per crediti prescritti e di sollecito per la liquidazione degli onorari, che sono state trasmesse agli uffici giudiziari per quanto di competenza.

Quanto alle **circolari** emanate dall'Ufficio si segnalano, tra le più significative:

la circolare del 22.3.2017, adottata a seguito dell'entrata in vigore della normativa istitutiva del "*Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno*", con la quale sono state fornite le prime istruzioni operative agli uffici giudiziari interessati dalla normativa, ossia quelli presso cui è stata avviata la sperimentazione per gli anni 2016 e 2017, seguita da una seconda circolare in data 31.8.2017, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito ai presupposti di accesso al Fondo e ai requisiti di ammissibilità delle istanze;

la circolare del 4.9.2017, adottata all'esito di interlocuzione interna con l'Ufficio legislativo avviata su impulso del Consiglio nazionale forense, in materia di "*Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato*" con la quale, a rettifica della precedente circolare del 3.10.2016, è stato chiarito che possono essere ammessi alla procedura di compensazione tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata.

In relazione alla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2014/2171) relativa ai *minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale* (aperta per violazione delle direttive n. 2003/9/CE e n. 2005/85/CE), la Direzione generale ha svolto un monitoraggio presso gli uffici giudiziari in merito al numero dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale in carico a ciascun tutore e ai tempi di apertura delle tutele, sollecitando gli uffici ad adottare tutte le iniziative organizzative utili al fine di ottimizzare i tempi di nomina dei tutori e aumentare il numero dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di tutore dei predetti minori. L'esito del monitoraggio è stato comunicato all'Ufficio di Gabinetto. In tale materia, a seguito di nuova richiesta di informazioni da parte della Commissione europea, è stato da ultimo avviato un nuovo monitoraggio, finalizzato a verificare se le criticità emerse all'esito del precedente siano state in tutto o in parte risolte.

D. Esame degli esposti

Nel corso dell'anno 2017 l'ufficio ha proceduto all'esame di numerosi esposti relativi all'intero settore civile.

Tale attività è consistita nella valutazione delle doglianze degli esponenti, nella predisposizione di missive dirette agli uffici giudiziari per assumere le opportune informazioni, nella conclusione dell'*iter* procedimentale con provvedimenti debitamente motivati, oppure nella trasmissione degli esposti ad altre articolazioni ministeriali nei casi in cui è stata ravvisata la loro competenza.

Nei casi dell'esercizio del diritto di accesso, l'ufficio ha provveduto a comunicare, con apposita nota al richiedente, la documentazione necessaria e l'importo dei relativi diritti di copia.

E. Vigilanza e controllo sull'attività di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla regolare attuazione della convenzione stipulata con Equitalia Giustizia S.p.A. il 23 settembre 2010

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla regolare attuazione della convenzione stipulata con Equitalia Giustizia S.p.A. il 23 settembre 2010, l'ufficio I ha proseguito l'indagine avviata nel 2016 presso gli uffici giudiziari sull'attività di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia concernenti circa 53.000 iscrizioni anomale di partite di credito, relazionando alla Corte dei conti con nota del 2 febbraio 2017: in quella sede, in particolare, oltre ad essersi evidenziata una sostanziale differenza (in difetto) tra il numero delle iscrizioni “*anomale*” comunicate da Equitalia Giustizia S.p.A. (pari a n. 51.141) e quello delle medesime iscrizioni comunicate dagli uffici (pari a n. 17.896), si sono fornite puntuali informazioni circa le possibili ragioni di tali iscrizioni, delle quali la Corte ha tenuto conto nella relazione conclusiva del procedimento.

Nello stesso ambito, l'Ufficio ha partecipato attivamente alle riunioni del gruppo di lavoro per la “*reingegnerizzazione dei processi di liquidazione*” costituito presso l'Ufficio di Gabinetto il 28.3.2017 con lo scopo di effettuare una valutazione delle ricadute organizzative sul nuovo assetto della predetta società conseguenti all'emanazione del decreto-legge n. 193 del 22.10.2016, soprattutto in relazione ai processi lavorativi connessi alla fase di liquidazione delle spese di giustizia. Le attività del gruppo di lavoro sono finalizzate a superare le criticità riscontrate in fase di riscossione, visto il notevole divario tra l'ammontare dei crediti del Ministero e l'ammontare di quelli concretamente riscossi.

In relazione alle attività del suddetto gruppo di lavoro, l'ufficio ha avviato un'interlocuzione con la DGSIA, con il personale di alcuni uffici giudiziari e con Equitalia Giustizia S.p.A. al fine di valutare la possibilità di un collegamento tra i dati contenuti nei registri relativi alle spese di spese di giustizia (*Mod. 1/A/SG*, *Mod. 2/A/SG* e *Mod. 3/SG*), tenuti presso gli uffici giudiziari, e il “*foglio delle notizie*” sulle spese di giustizia, al fine di ottenere un riversamento automatico delle spese annotate nei registri *Mod. 1/A/SG* (registro spese pagate dall'erario) e *Mod. 2/A/SG* (registro spese prenotate a debito) nel registro *Mod. 3/SG* (registro dei crediti da recuperare) e quindi sul foglio delle notizie: ciò al fine di evitare la duplicazione di attività e velocizzare la procedura di recupero delle spese.

L'Ufficio ha inoltre svolto l'attività volta al monitoraggio delle partite di credito iscritte al Fondo unico giustizia in periodi risalenti, invitando gli uffici giudiziari a comunicare a questa Direzione e a Equitalia Giustizia S.p.A. (che gestisce il Fondo) le vicende relative alle risorse affluite al FUG.

F. Adempimenti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

La normativa sopra indicata ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un *“Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi”*, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, da adottarsi mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Capo di Gabinetto ha attribuito il compito di *“curare gli adempimenti relativi all'adozione”* del citato decreto dirigenziale alla Direzione generale che, all'esito delle prime interlocuzioni con i soggetti istituzionali coinvolti (la DGSIA, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia), ha trasmesso, in data 10.3.2017, una prima bozza del provvedimento alla DGSIA, che, all'inizio del mese di maggio 2017, ha trasmesso la propria bozza. Su tale testo del decreto si sono incentrati i successivi incontri con il MEF e la Banca d'Italia all'esito dei quali la DGSIA ha da ultimo trasmesso alla Direzione generale, in data 20.9.2017, la versione finale della bozza di decreto dirigenziale. Dello stato dei lavori relativi all'adozione di tale decreto si è da ultimo relazionato al Capo di Gabinetto con nota del 9 ottobre 2017.

Per quanto riguarda le ulteriori attività di competenza dell'ufficio si segnala che:

relativamente alle ispezioni si è proseguita l'attività di normalizzazione dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari, compresa quella relativa alle verifiche ispettive condotte presso gli uffici del giudice di pace;

è stata curata l'attività concernente la destinazione dei corpi di reato confiscati aventi interesse scientifico, ovvero pregio di antichità o di arte consegnati al Ministero della giustizia. Sono state esercitate, altresì, le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei corpi di reato;

si è provveduto, nei casi in cui vi sono stati i presupposti, sempre in via d'urgenza e compiute tutte le verifiche del caso, alla predisposizione del decreto a firma del Ministro per la proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. n. 9 aprile 1948, n. 437;

è stato predisposto lo schema di decreto del Ministro della giustizia ex art. 2 legge 2 dicembre 1991, n. 399, finalizzato ad assicurare adeguata pubblicità degli incarichi conferiti dalla magistratura ordinaria nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Affari civili internazionali

L'Ufficio ha svolto la propria attività nei seguenti settori:

relazioni internazionali in materia civile (partecipazione ai tavoli tecnici nell'ambito del comitato di diritto civile del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione);

cooperazione internazionale attiva e passiva, notificazioni e rogatorie da e per l'estero ed esecuzione di sentenze straniere in materia civile;

risposte a quesiti pervenuti dalle autorità giudiziarie in relazione alla Convenzione di Londra del 1968 sul diritto straniero.

Per quanto riguarda, in particolare, le **relazioni internazionali in materia civile** fra le attività più rilevanti vi è stata innanzitutto la partecipazione ai negoziati relativi ai tavoli tecnici all'interno del comitato di diritto civile del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione per l'elaborazione degli atti normativi europei; sono poi seguiti gli adempimenti per la loro esecuzione e dell'attività di monitoraggio relativa alla loro concreta applicazione, oltre all'esame, anche con l'aiuto dei funzionari amministrativi, delle domande di assistenza formulate dalle autorità straniere e dagli uffici giudiziari nazionali nella materia della cooperazione giudiziaria internazionale civile. Invero, l'ufficio è autorità centrale del Regolamento n. 1206/2001 in materia di assunzione delle prove, nonché autorità di trasmissione e ricezione ai sensi della direttiva *legal aid* sul patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere; fornisce poi risposte in merito al diritto italiano ai sensi della Convenzione di Londra del 1968, siglata in ambito di Consiglio d'Europa.

Di seguito si espone una sintesi dei negoziati seguiti nel corso del 2017:

Working Party on Civil Law Matters (Contract Law): nell'ambito di questo tavolo l'ufficio ha partecipato a tutti i lavori d'esame della proposta della Commissione di “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale; COM(2015) 634 final*”, presentata il 9.12.2015. Il negoziato in Consiglio si è concluso con riferimento al testo dell'articolato (votato un *general approach* al Consiglio GAI dell'8 e 9 giugno 2017) mentre sta proseguendo con riferimento ai *considerando*. Successivamente verrà iniziata la fase dei Triloghi con il Parlamento europeo;

Working Party on Civil Law Matters (Contract Law) proposta di “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni- COM(2015) 635 final*”; in relazione a questo negoziato, ove il Ministero della giustizia è del pari l'amministrazione capofila, si sono svolte solo alcune riunioni ed è stata prevista una successiva calendarizzazione durante l'estate scorsa; si era

invero, ritenuto opportuno sospendere provvisoriamente la discussione sulla stessa, in attesa del completamento del *refit* della direttiva 1999/44 e nella prospettiva di una revisione della direttiva 2011/83; il *refit* è terminato nel mese di maggio 2017 e sono stati pubblicati i dati raccolti. Tuttavia la discussione ha ricevuto una battuta d'arresto (sono stati cancellati in autunno tre *meetings*) per la necessità di superare una questione procedurale sopravvenuta (possibilità di estensione del campo di applicazione della proposta alle vendite *face to face*, come richiesto da un emendamento del Parlamento UE e dalla Commissione stessa), e di valutare la sussistenza dell'interesse nazionale al superamento totale della direttiva 99/44. L'ufficio seguirà tutti gli sviluppi di questo negoziato;

Nell'ambito del *diritto di famiglia e dei minori* è in corso il negoziato sulla *Proposta della Commissione europea di riforma del Regolamento n. 2201/2003 (cd. Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000*. Trattasi, invero, di una importante revisione in quanto tale Regolamento contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell'Unione, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro; è evidente che un miglioramento della normativa in essere porterà ad una maggior certezza delle decisioni favorendo la mobilità dei cittadini nell'Unione e la fiducia reciproca fra autorità giudiziarie. Al momento è in corso il completamento della seconda lettura dell'intero articolato, compresi i considerando;

Insolvency Proposal COM (2016) 723 final 2016/0359. Proposta avente ad oggetto i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti. Il negoziato ha ad oggetto la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE. Una maggiore convergenza delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione aumenterebbe la certezza giuridica per gli investitori transfrontalieri e incoraggerebbe la ristrutturazione precoce delle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie. L'inefficienza e le differenze delle norme sull'insolvenza rendono più difficile per gli investitori valutare il rischio di credito, in particolare per gli investimenti

transfrontalieri. Una maggiore ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero, mercati dei capitali più forti e più liquidi e fonti di finanziamento diversificate per le imprese dell'UE consentiranno di approfondire l'integrazione finanziaria, ridurre i costi del credito e aumentare la competitività dell'UE. Il negoziato prosegue nell'esame del testo e si presume un impegno dell'ufficio, per il tramite di un magistrato delegato specializzato, nel corso di tutto l'anno;

Working Party on Civil Law Matters (General Questions): l'Ufficio segue anche i lavori di questo tavolo di diritto civile presso il Consiglio UE, avente ad oggetto questioni varie che riguardano, in prevalenza, i rapporti fra UE e Stati Terzi. In modo particolare si segnala una proposta di decisione del Consiglio che autorizzi l'apertura del negoziato sulla Convenzione per il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze in materia civile e commerciale (*Judgment Convention*) nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. Inoltre particolare attenzione meriterà il *dossier UNCITRAL Group II (Dispute settlement) on the enforcement of international commercial settlement agreements resulting from conciliation*: trattasi di un'ipotesi di convenzione (o *model law*) in forza della quale sarà possibile mettere in esecuzione accordi transnazionali conclusi tramite mediazione in materia commerciale.

Quanto agli adempimenti per l'esecuzione degli atti normativi europei **in materia di cooperazione giudiziaria**, l'Ufficio ha curato l'elaborazione delle informazioni alla Commissione dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Nell'Ufficio I è inoltre incardinata l'attività della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, organismo creato con decisione n. 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001, modificata dalla successiva decisione 568/2009/CE, con il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale e facilitare l'accesso alla giustizia con azioni d'informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali. L'ufficio ha quindi svolto tutti gli adempimenti derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Rete, e, in particolare, la risposta a numerosi **quesiti** in materia di diritto italiano; la risoluzione delle difficoltà pratiche insorte in singoli casi di cooperazione giudiziaria, l'elaborazione delle guide pratiche, la predisposizione e l'aggiornamento delle schede presenti sul sito Web della rete (portale *e-justice*). Tra le attività relative alla Rete si

segnalano, in particolare, la partecipazione agli incontri ed altre attività promosse dallo stesso organismo, tra cui le riunioni tra i punti di contatto, che si svolgono con cadenza periodica e talvolta prevedono il coinvolgimento delle Autorità centrali designate ai sensi dei regolamenti in tema di cooperazione.

L'Ufficio ha poi svolto e svolge costantemente il ruolo di Autorità centrale ai sensi Regolamento n.1206/2001 in materia assunzione delle prove nonché di punto centrale di contatto per l'attuazione della direttiva vittime di reato; è altresì autorità di trasmissione e ricezione ai sensi della direttiva *legal aid* sul gratuito patrocinio nelle cause transfrontaliere.

L'Ufficio ha inoltre continuato a svolgere il proprio compito di Autorità deputata a fornire informazioni sul diritto italiano ai sensi della Convenzione di Londra del 1968, oltre che autorità competente a fornire informazioni sul diritto straniero ai sensi dell'art. 14 della legge n. 218/95.

In un'ottica di potenziamento delle attività di cooperazione giudiziaria internazionale l'ufficio ha costituito una *partnership* in un progetto di carattere transnazionale nell'ambito del *Justice Programme* indetto dalla Commissione Europea nel 2015 (Call: JUST-2015-JACC-AG - *Call for proposals for action grants 2015 - Access to Justice*) volto al potenziamento della cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile ed alla creazione di contatti con enti pubblici europei esperti in tema di procedure di finanziamento europeo di attività nazionali e transfrontaliere di supporto alla cooperazione internazionale: nello specifico trattasi di un progetto promosso dalla *Chambre Europeenne des Huissiers de Justice* (Belgio), denominato "*Find a Bailiff II*" e finalizzato ad allargare la banca dati (già costituita in relazione ad alcuni Stati Membri) contenente un indirizzario europeo telematico (da pubblicare sul portale *e-justice*) degli Ufficiali Giudiziari e di tutti i professionisti specializzati in tema di *enforcement* all'interno dell'Unione Europea. In relazione a tale progetto sono stati stanziati a favore di questo Ministero € 32.142,00 che sono stati in parte utilizzati nel 2017 e verranno altresì impiegati nel corso dell'anno per realizzare le attività previste nel progetto.

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E PUBBLICI REGISTRI

A seguito delle riforme intervenute sin dal 2001 l'Ufficio era storicamente suddiviso in quattro settori (o reparti) i quali si occupavano, per differenti aree, di tutta la materia inerente alle libere professioni. Ad esse si erano più recentemente aggiunte nuove competenze in materia di mediazione e di amministratori giudiziari.

All'esito della ristrutturazione del Ministero – apprestata a mezzo dell'emanazione del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*” – l'ufficio ha mutato la sua denominazione in “Ufficio II – Libere professioni registri e albi”, vedendosi attribuite le seguenti competenze: vigilanza sugli ordini professionali e sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; libri tavolari.

Tanto premesso, si può passare in rassegna l'attività svolta dall'Ufficio II nel corso dell'anno 2017 nei **settori** nei quali esso è stato tradizionalmente articolato con l'aggiunta delle attività afferenti la vigilanza e il controllo sugli istituti per le vendite giudiziarie.

Settore Notariato

In tale ambito l'ufficio si occupa: *a)* dell'accesso alla professione notarile, emanando con cadenza annuale a mezzo di apposito decreto dirigenziale, il bando di concorso e provvedendo all'organizzazione dello stesso nelle sue varie fasi sino a quella, ultima, della nomina, con decreto ministeriale, dei vincitori; *b)* dell'assegnazione delle sedi ai notai in esercizio nei concorsi, per titoli, per trasferimento; *c)* dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti di età o su domanda; *d)* delle eventuali richieste di riammissione all'esercizio della professione; della conservazione delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai competenti organi.

I contenziosi instaurati avverso il Ministero della giustizia per il mancato superamento del concorso notarile o anche, in numero non particolarmente significativo, per il mancato trasferimento in una sede richiesta, sono gestiti, come tutta la materia del contenzioso, dall'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali, le cui difese sono, tuttavia, approntate sulla base delle relazioni e degli elementi forniti dall'ufficio.

Ulteriore competenza è quella dell'esercizio del potere di vigilanza sull'Ordine dei notai i cui appartenenti hanno la peculiare caratteristica di essere al contempo liberi professionisti e pubblici ufficiali; profilo, questo, che si riflette proprio sulla particolarità dell'azione amministrativa che controlla questa professione in via di esclusiva competenza.

Nel corso del 2017 la commissione nominata per l'espletamento del concorso, per esame, a 300 posti di notaio indetto con d.d. 26 settembre 2014 ha completato le operazioni di esame e con d.m. del 25 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 IV serie speciale del 1 agosto 2017, sono stati nominati n. 252 notai.

È stato, successivamente, indetto – con d.d. 21 aprile 2016 – un ulteriore concorso per esame a 500 posti di notaio le cui operazioni di correzione delle prove scritte sono ancora in corso.

In rigorosa osservanza di quanto disposto dalla legge 30 aprile 1976, n. 197, nel corso del 2017 sono stati banditi tre concorsi per trasferimento dei notai in esercizio, nelle date del 31 gennaio, 31 maggio e 29 settembre.

Alla data del 7 ottobre 2017 sono stati emessi (nell'ambito dei concorsi per trasferimento indetti il 31 gennaio ed il 31 maggio – i dati del concorso indetto il 30 settembre non sono ancora disponibili) 137 decreti di trasferimento e 30 decreti di proroga per consentire ai notai di assumere possesso nella sede ove sono stati trasferiti. Sono stati altresì emessi 123 decreti di proroga su istanza dei notai di prima nomina, per un totale di 153 decreti di proroga.

Nel corso dell'anno 2017, sono stati emessi 55 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per raggiunti limiti di età e 28 decreti di dispensa a domanda per un totale di 83.

In tale settore, come di prassi, l'Ufficio II ha poi provveduto alle risposte ad interrogazioni parlamentari e ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte e/o disegni di legge in materia notarile.

Anche al fine di ovviare alla ristrettezza delle risorse a disposizione dell'Amministrazione e per incrementare l'efficienza e la celerità dei procedimenti amministrativi, il reparto ha ulteriormente proseguito nell'opera di utilizzo e miglioramento dei sistemi telematici elaborati, con particolare riguardo all'implementazione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in forma telematica, grazie all'utilizzo di un complesso programma informatico approntato dal gruppo di lavoro istituito a tale scopo in coordinamento con la DGSIA e personale informatico messo a disposizione dall'Ufficio di Gabinetto; ciò permetterà una gestione ed un controllo più efficaci delle diverse fasi concorsuali.

E', infine, opportuno evidenziare che si è proseguito lo sviluppo del programma informatico volto a velocizzare le procedure che riguardano i trasferimenti e la nomina dei notai. L'impiego della struttura informatica ha già reso i primi significativi frutti, rendendo possibile l'espletamento delle ultime procedure di trasferimento in tempi notevolmente più rapidi rispetto al passato, pur a fronte di un più limitato utilizzo di personale.

Settore Libere Professioni

Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza e l'alta vigilanza su 19 Ordini e Collegi professionali. Tale attività si concretizza in interventi volti a verificare il regolare funzionamento degli Ordini e Collegi nelle loro articolazioni, costituite dai Consigli nazionali e territoriali. Qualora siano rilevate disfunzioni, ovvero in caso di gravi e ripetute violazioni di legge – variamente definite dalle norme anche come violazione dei doveri propri dell'organo – ovvero in caso di impossibilità di funzionare degli organi in questione, compete al Ministero l'esercizio del potere di scioglimento e commissariamento degli Ordini e Collegi locali o nazionali, in base a quanto disposto dal d.lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e dalle leggi disciplinanti i singoli ordinamenti professionali.

L'attività del presente settore è stata contrassegnata, come di consueto, dallo svolgimento di diverse sessioni elettorali, di rinnovo e suppletive, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Dette competizioni hanno interessato, per quanto attiene ai Consigli nazionali, diversi Ordini professionali soggetti a vigilanza e più segnatamente gli ingegneri, i periti agrari e dei periti agrari laureati ed è stata, inoltre, effettuata l'elezione suppletiva dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Giova sottolineare che l'attività dell'ufficio si è esplicitata, a seconda del sistema elettorale proprio di ciascun Ordine professionale, nella indizione o nella ricezione dei risultati delle elezioni, fatto salvo il controllo di legalità sulle operazioni che non di rado compete all'Amministrazione. La complessità e la diversità delle procedure previste dalle singole norme per i diversi Ordini ha reso tuttavia molto gravoso il compito dell'ufficio, consigliando la futura adozione di regole uniformi in materia: è, conseguentemente, allo studio, in coordinamento con l'Ufficio legislativo, la revisione della normativa generale – contenuta nel D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 – relativa al sistema elettorale ed alla composizione degli organi degli ordini professionali, al fine di ottenere un recupero di efficienza e considerevoli risparmi di spesa per le categorie interessate.

Si deve infine confermare una linea di tendenza già sottolineata nel corso degli anni precedenti, vale a dire la sempre più accentuata litigiosità che si verifica all'interno degli Ordini, ciò che ha comportato un significativo aggravio di attività istruttoria compiuto dall'ufficio, al fine di svolgere in maniera adeguata la più volte citata funzione di vigilanza, sfociata in numerosi interventi di commissariamento, non limitati all'ambito locale.

Anche nell'anno 2017 è proseguito il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli ordini e collegi locali, anche nell'ottica della riduzione delle spese per gli iscritti e di un recupero in termini di efficienza dell'azione amministrativa. Si è pertanto proceduto ad adottare un provvedimento di fusione di Ordini e Collegi territoriali, su conforme richiesta delle categorie interessate.

Nel corso del 2017 sono stati rinnovati complessivamente oltre 403 consigli e collegi locali. Questa attività ha comportato, per l'ufficio, l'invio dell'avviso ai consigli in scadenza al fine di vigilare sul tempestivo e corretto rinnovo degli organi ordinistici.

Si è provveduto, altresì, per diverse ragioni previste dalle specifiche leggi professionali, al commissariamento di 6 Consigli dell'Ordine locali.

Anche durante l'anno 2017 sono pervenuti numerosi quesiti, dai Consigli locali e nazionali, riguardanti le modalità di applicazione del d.P.R. n. 169/2005 per i rinnovi dei consigli; ad essi il Ministero ha curato di dare adeguate risposte al fine di svolgere un'attività che in qualche modo prevenga un contenzioso che, anche in questa materia, negli ultimi anni è diventato estremamente frequente. Può dirsi che tale attività abbia dato indubbiamente un positivo riscontro, posto che nessuna procedura elettorale risulta essere stata annullata da parte del giudice amministrativo.

Una menzione a parte merita la tematica riguardante il nuovo annullamento, da parte del Consiglio di Stato, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine nazionale e del Consiglio nazionale dei biologi tenutesi nell'ottobre 2012, ciò che ha comportato la necessità di provvedere, nel giugno del 2017, alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria dell'ente e alla cura del nuovo procedimento elettorale. In tale ambito la Direzione generale ha curato una interlocuzione costante con il commissario straordinario, rispondendo a varie istanze ed assicurando il supporto istituzionale necessario al buon esito del mandato ricevuto dal Ministro. Allo stato sono in corso le votazioni.

Nel corso dell'anno, inoltre, sono stati resi 11 pareri, previo controllo degli atti, su istanze di iscrizione di società fiduciaria.

Ulteriore e rilevante materia attribuita alla competenza del settore è costituita dal riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero, disciplinata dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che si articola in una complessa attività istruttoria che ha richiesto l'indizione, a cura dell'Ufficio e con cadenza all'incirca mensile, di una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri e dei Consigli nazionali interessati. All'esito della conferenza di servizi, la richiesta di riconoscimento è accolta ovvero rigettata con decreto adottato dal Direttore generale della giustizia civile.

Nel corso dell'anno 2017, fino alla data del 5 ottobre, sono state presentate complessivamente 374 richieste di cui:

184 domande di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all'estero (di cui 97 titoli comunitari, 4 titoli rilasciati dalla Confederazione Elvetica, 81 titoli non comunitari e 2 prestazioni temporanee);

45 richieste di certificazioni (rilasciate a professionisti italiani che richiedono il riconoscimento del proprio titolo professionale all'estero);

145 tra richieste di informazioni e dichiarazioni di prestazione temporanea.

Sono stati inoltre adottati 185 decreti (di cui 156 di accoglimento e 29 di rigetto) a firma del Direttore generale:

per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari sono stati emessi 111 provvedimenti (di cui 92 di accoglimento e 19 di rigetto);

per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari sono stati emessi 69 provvedimenti (di cui 63 di accoglimento e 6 di rigetto);

per quanto attiene a titoli acquisiti nella Confederazione Elvetica sono stati emessi 5 provvedimenti (di cui 1 di accoglimento e 4 di rigetto).

Si rappresenta che il significativo calo delle domande di riconoscimento e l'elevatissimo numero dei decreti di rigetto – a confronto dei dati degli anni precedenti – sono da imputarsi alla definizione della questione afferente al fenomeno delle domande di riconoscimento da parte di cittadini italiani, laureati in giurisprudenza in Italia, del loro preteso titolo di *abogado* asseritamente acquisito in Spagna. Questo Ministero ha infatti ritenuto, a seguito di un'articolatissima e protratta istruttoria, ed in base alle informazioni ottenute tramite il sistema informatico di consultazione IMI dalle competenti autorità spagnole (segnatamente *Ministerio de Justicia* e *Consejo General de la Abogacía Española*), di rigettare le domande di riconoscimento presentate da soggetti che abbiano presentato richiesta di omologazione del proprio titolo di laureato in giurisprudenza in Spagna in epoca successiva al 31 ottobre 2011 e

che non abbiano dimostrato di avere frequentato un *master* specifico accreditato e di avere sostenuto con esito positivo l'esame di Stato in Spagna, come prescritto dalla legge spagnola n. 34/2006.

Appare opportuno segnalare, altresì, il rilevante numero delle richieste di certificazioni, che sta ad indicare una costante tendenza del fenomeno dei professionisti italiani che trasferiscono la propria attività professionale al di fuori del territorio nazionale. A fronte di ciò non si può registrare il fenomeno inverso (vale a dire di cittadini stranieri che chiedano il riconoscimento del loro titolo professionale al fine di venire a svolgere il loro lavoro nel nostro Paese), in quanto la gran parte delle richieste di riconoscimento e dei decreti conseguentemente adottati — specialmente in relazione a titoli acquisiti nella Comunità Europea — riguarda cittadini italiani, laureati in Italia che intendono svolgere le più diverse professioni nel territorio dello Stato italiano.

Con l'emanazione del d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 “*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»*” sono state introdotte rilevanti modifiche al testo normativo base in materia, costituito dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Segnatamente, alla Direzione generale della giustizia civile è stata attribuita la competenza in materia a mezzo del reparto internazionale di questo ufficio, che costituisce, altresì, centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in relazione ai riconoscimenti di competenza del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 206/2007. In tale veste, l'Ufficio fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal decreto citato, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche; assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal decreto in questione, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonché con le autorità competenti e con il punto di contatto unico. Allo scopo sono presenti nella sezione dedicata del sito *web* del Ministero della giustizia tutte le informazioni utili per gli utenti, nonché tutti i moduli utilizzabili per la presentazione delle domande. L'attività dell'ufficio subirà un verosimile ulteriore incremento allorché arriverà a regime lo strumento della tessera professionale europea (EPC), disciplinato dall'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 206/2007,

che richiederà un ancora più intenso scambio informativo tra autorità competenti di diversi paesi membri. Allo stato, nessuna delle professioni in relazione alle quali il Ministero della giustizia ricopre la veste di autorità competente risulta interessata all'immediato rilascio della tessera professionale europea.

Nel corso dell'anno 2017 si è provveduto con ulteriori appositi decreti ministeriali al rinnovo delle commissioni per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di avvocato, biologo, ingegnere, giornalista, chimico, assistente sociale e dottore agronomo e dottore forestale.

Nell'ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella sua sfera di competenza, particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero della giustizia nei confronti dell'Ordine forense.

All'Ufficio II, infatti, compete la complessa organizzazione dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che comprende, ogni anno, un'attività ministeriale molto articolata: l'emanazione del bando di esame; la nomina della Commissione Centrale e di quelle istituite presso le sedi di Corte d'appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati presenti presso ciascuna Corte); la formulazione delle tracce delle prove d'esame; il supporto tecnico alla Direzione generale degli affari giuridici e legali per ciò che concerne la gestione dell'elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano le prove d'esame; l'eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che accolgano i ricorsi dei candidati.

A tale riguardo, va sottolineato che i compiti dell'ufficio II sono ormai da alcuni anni sempre più aggravati, in tale ambito, dall'elevato numero di decreti di sostituzione di componenti delle Commissioni e Sottocommissioni per l'esame di avvocato. Infatti, a causa delle più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la propria professione, sia i magistrati che i professori universitari (e, talvolta, anche gli avvocati), pure se indicati dai Presidenti delle Corti d'appello (i magistrati) e dai Presidi delle Facoltà (i professori) avanzano istanza per essere sostituiti, a lavori di correzione già in corso.

Nel corso dell'anno, sono stati emessi 83 decreti ministeriali di sostituzione di commissari di esame per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2016, così suddivisi: 18 avvocati, 25 professori e 40 magistrati.

Con D.M. 19 luglio 2017 è stato bandito l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2017 le cui prove scritte si sono tenute nei giorni 12, 13 e 14 dicembre.